



CASA EUROPA
VIAREGGIO

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FEDERAZIONE DELLE CASE D'EUROPA IN ITALIA -
CASA EUROPA VIAREGGIO APS

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "FEDERAZIONE DELLE CASE D'EUROPA IN ITALIA – CASA EUROPA VIAREGGIO APS" (in alternativa l'acronimo APS può utilizzare per esteso: "Associazione di Promozione Sociale"), da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Viareggio (LU) e con durata illimitata.
2. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
3. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
4. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1 A.d.
SB

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità, attività)

1. L'Associazione è connessa al Movimento Europeo Italia, ne riconosce e ne implementa gli obiettivi statutari nel quadro delle sue attività europeiste.
2. Ha come scopo la promozione di una rete di Case d'Europa in Italia e il collegamento con le Case d'Europa esistenti negli altri paesi europei; la promozione dei valori europei espressione dei Trattati dell'Unione Europea, dei lavori della Convenzione Europea del 2003, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché alle Convenzioni del Consiglio d'Europa tra cui la CEDU. Si propone di diffondere nel più vasto strato dell'opinione pubblica, in primo luogo tra le giovani generazioni, la cultura europea e la consapevolezza che il processo federativo e di sviluppo europeo, con la creazione di una comunità dei popoli d'Europa, rispettosa delle autonomie locali e regionali e della diversità culturale dei popoli europei, sia indispensabile alla prosperità ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini italiani.

In questo spirito, intende contribuire allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva in Italia e allo sviluppo della democrazia partecipativa, paritaria e inclusiva, facilitando l'impegno europeista delle comunità locali e regionali.

3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, Co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo;

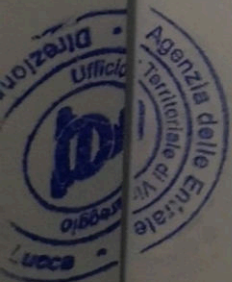
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, Comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



A. G. L.
SB

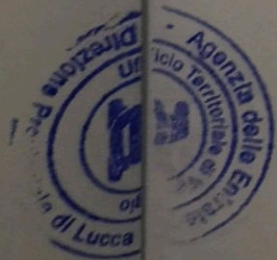
4. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

Eventi, laboratori, conferenze, viaggi, workshop, corsi di formazione, mostre, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, presentazione di libri; la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci; l'edizione e diffusione di riviste, newsletter e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata, con apposita delibera, da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.



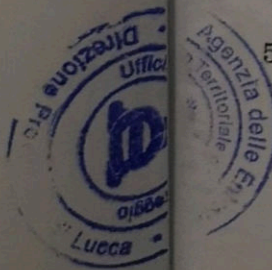
A.L.
SD

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre APS, numero minimo stabilito dalla Legge.
2. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; dei valori, dei trattati e delle istituzioni richiamate nell'Articolo 2 Comma 2 del presente Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

A.d.
SB



6. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'Associazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o manifesta gravi posizioni contrarie ai valori di cui all'Articolo 2, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.
5. L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa di un intero anno sociale.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

7 A-L-
S3

7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

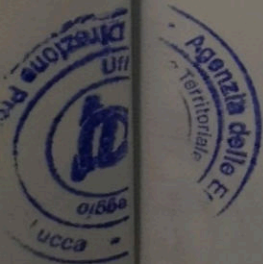
(Soci Onorari)

1. Sono Soci Onorari, nel numero di massimo 50, previo invito da parte del Consiglio Direttivo e loro accettazione, personalità che hanno contribuito con azioni concrete alle attività dell'Associazione e/o che agiscono in campo regionale, nazionale ed europeo per il conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o che rivestono ruoli all'interno delle Istituzioni nazionali o europee.

ARTICOLO 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente Onorario;
 - l'Organo di controllo, se nominato.



ARTICOLO 8

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato o Ente aderente all'Associazione ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente la modalità di riunione (con l'indicazione del luogo se in presenza), la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 6 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, entro 20 giorni, quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti e le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali.
10. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto; per deliberare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applica l'Art. 21 del c.c.



ARTICOLO 9

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione, chiamato "Consiglio Direttivo", opera in sinergia con l'Assemblea e ne risponde direttamente. Può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione dall'Assemblea.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

A.d.
SB

4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea con un mandato di durata di quattro anni (non è ammessa la cooptazione).
5. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente la modalità di convocazione (con l'indicazione del luogo se in presenza), la data, l'ora e l'ordine del giorno, inviata almeno 3 giorni prima della data fissata.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
9. Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
10. Il potere di rappresentanza dell'Associazione attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 10

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a condizione che esso sia un socio, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea (fatto salvo il regolamento interno non disciplini diversamente) e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11

(Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario viene nominato, a seguito della sua accettazione, dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra

i soci o Soci Onorari che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Il Presidente Onorario può rappresentare l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
3. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato e può essere sostituito con una nuova nomina o tramite un voto di rimozione.

ARTICOLO 12

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al Comma 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Comma 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

A. d.
SB

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

A. Coli
SB

ARTICOLO 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16

(Risorse economiche)

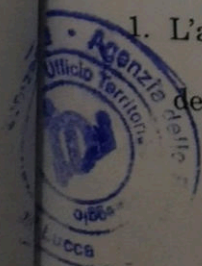
1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di interesse generale di cui all'Art. 5 CTS;
 - proventi da attività diverse di cui all'Art. 6 CTS;
 - proventi da attività di raccolta fondi di cui all'Art. 7 CTS.

ARTICOLO 17

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere ogni anno il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al trentuno di dicembre.

A-d
SB



2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 18

(Libri e Registro)

1. L'associazione deve tenere il:

- Libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo, tenuto a cura dallo stesso;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



A. d.
SB

ARTICOLO 19

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'Art.17 del CTS.
5. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del Art.18 del CTS.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 20

(Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

Approvato in Assemblea dei Soci in data 11 marzo 2024



A-s-l
SB

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 22

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Samuele Bocchi



Approvato in Assemblea dei Soci in data 11 marzo 2024

Handwritten signature and initials.